



Ordinanza concernente l'utilizzazione delle sale A e B del palazzo comunale

Il Municipio di Capriasca,

richiamati gli articoli 116 cpv. 1, 192 LOC, 28 cpv. 1 RALOC e 47 e 49 del Regolamento comunale del 22 gennaio 2009; il Regolamento comunale sui beni amministrativi, nonché tutte le altre disposizioni in materia. Premesso che le sale A e B del palazzo comunale sono prioritariamente destinate allo svolgimento delle attività dell'amministrazione e degli organi comunali,

d e c r e t a

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Le presente ordinanza disciplina l'uso delle sale A e B del palazzo comunale.

²Sono riservate le disposizioni particolari stabilite con accordi convenzionali speciali con enti e società locali.

Art. 2 Autorizzazione e condizioni

¹La competenza per il rilascio delle autorizzazioni spetta al Municipio, per il tramite della Cancelleria comunale.

²Di regola nessuna autorizzazione è rilasciata a singole persone o a singoli membri di società.

³L'istanza scritta va inoltrata alla Cancelleria comunale di regola entro 30 giorni dal previsto utilizzo e deve indicare orario, data, tipo di attività, richieste particolari in merito alla disposizione della sala, nonché il rappresentante responsabile nei confronti del Comune.

⁴L'utilizzazione delle sale è soggetta a tassa.

Art. 3 Attività permesse

L'uso è concesso per attività culturali, sociali, ricreative e commerciali.

Art. 4 Esenzioni

¹Sono esentate utilizzazioni a fini ideali conformemente all'art. 18 del Regolamento comunale sui beni amministrativi.

²Per quanto non contemplato l'Esecutivo può decidere valutando caso per caso l'esenzione.

Art. 5 Uso e sorveglianza

¹La Cancelleria comunale stabilisce le modalità d'uso e allestisce il piano di occupazione.

²Il Municipio esercita la vigilanza sull'uso degli spazi e sulle attività svolte per il tramite della Cancelleria comunale.

Art. 6 Disposizioni

I detentori dell'autorizzazione devono:

- a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione delle sale;
- b) attenersi scrupolosamente agli orari di utilizzazione stabiliti e provvedere alla chiusura degli spazi;
- c) avere la massima cura degli spazi messi a loro disposizione;
- d) riconsegnare gli spazi concessi in perfetto ordine; occuparsi della pulizia dei locali, fatto salvo che può essere concordato il servizio di pulizia da parte del Comune alla tariffa indicata nello specifico articolo 9 della presente ordinanza.
- f) preoccuparsi dello sgombero dei rifiuti generati utilizzando i cassonetti ubicati all'esterno del palazzo comunale;
- g) rispettare il divieto assoluto di fumare all'interno del palazzo comunale.



Art. 7 Obblighi e responsabilità

¹I detentori dell'autorizzazione sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati dai propri membri, dai partecipanti o dagli spettatori delle manifestazioni organizzate. Essi sono tenuti a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di ogni rischio.

²Eventuali malfunzionamenti o danni devono essere immediatamente notificati alla Cancelleria comunale.

³È vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche degli impianti. Eventuali riparazioni o sostituzioni di materiale danneggiato sono effettuate dal Comune e la relativa spesa è addebitata ai responsabili.

⁴Il Municipio si riserva di procedere nei confronti dei detentori dell'autorizzazione per danni causati da incuria o utilizzo improprio degli spazi e delle attrezzature.

⁵I detentori delle autorizzazioni devono provvedere a proprie spese ad istituire eventuali servizi di sicurezza, d'ordine, di pronto soccorso, ecc. Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti a danno di terzi.

Art. 8 Tasse d'utilizzo

¹Gruppi, società, associazioni ed enti legalmente costituiti e riconosciuti:

- sala A fr. 100.00 al giorno;
- sala B fr. 100.00 al giorno;
- sale A e B fr. 150.00 al giorno.

²Persone singole e attività a fini di lucro:

- sala A fr. 200.00 al giorno;
- sala B fr. 200.00 al giorno;
- sale A e B fr. 300.00 al giorno.

³In conformità con l'art. 4 dell'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse per le prestazioni dei servizi comunali l'utilizzo delle sale A e B per rinfreschi a seguito di matrimoni sottostà ad una tassa di fr. 100.00

Art. 9 Servizio di pulizia dei locali e dei piazzali scolastici

¹La pulizia dei locali è a carico del concessionario, fatto salvo che può essere concordato il servizio di pulizia da parte del Comune alla tariffa forfettaria di fr. 50.00 all'ora.

²Il servizio deve essere richiesto al momento della prenotazione degli spazi o entro una settimana dall'utilizzo e presuppone che i locali concessi siano riconsegnati in ordine.

³Interventi di pulizia non concordati e/o che dovessero essere effettuati a causa del mancato rispetto delle disposizioni previste all'art. 6 della presente ordinanza, saranno fatturati alla tariffa di fr. 100.00 all'ora.

Art. 10 Preriservazioni

¹È data facoltà di preriservare gli spazi per una determinata data ottenendo un diritto di prelazione sui medesimi.

²Qualora prima della conferma della riservazione dovesse giungere una richiesta per la stessa data, il detentore del diritto di prelazione sarà chiamato a decidere se confermarla.

³Se entro dieci giorni dalla data preriservata il detentore della prelazione non la disdice formalmente, essa diviene definitiva ed equiparabile a tutti gli effetti ad una riservazione.

Art. 11 Disdetta, mancato uso degli spazi riservati e rimborsi

¹In caso di disdetta della prenotazione fino a sei mesi prima della data riservata non è dovuta alcuna indennità, al di là di tale termine è richiesto un rimborso pari ad un terzo della tassa di concessione.

²In caso di mancato utilizzo degli spazi è richiesto un rimborso pari ad un terzo della tassa di concessione.



Art. 12 Condizioni generali

¹Di regola la tassa base per l'uso delle sale deve essere versata anticipatamente.

²Nell'eventualità di richieste superiori alla disponibilità il Municipio darà la priorità in prima battuta considerando l'ordine d'entrata delle richieste e in seconda battuta privilegiando le società e associazioni capriaschesi.

Art. 13 Rifiuto della concessione e sanzioni

¹A giudizio della Cancelleria comunale e/o del Municipio l'uso degli spazi può essere rifiutato o limitato, in modo particolare a coloro che si sono resi responsabili della violazione delle presenti disposizioni.

²La violazione delle presenti disposizioni comporta l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione.

³Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente Ordinanza sono punite con la multa, riservata l'azione per danni e la querela penale. L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di fr. 10'000.00 conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 14 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali (art. 192 LOC) e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 244 del 20 marzo 2017.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 22 marzo 2017 all'8 maggio 2017.